



Roma, 14 gennaio 2011

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e  
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di  
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali

## NOTA OPERATIVA N. 1

**OGGETTO: Istanze di opzione per la trasformazione del trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto conseguenti all'adesione a forme individuali di previdenza complementare da parte di dipendenti pubblici.**

Si è avuta notizia che stanno pervenendo presso le sedi dell'Istituto istanze di dipendenti pubblici, aderenti a forme pensionistiche complementari individuali (fondi aperti o piani individuali di previdenza mediante contratti di assicurazione sulla vita), con le quali è manifestata la volontà di esercitare l'opzione per il passaggio dal trattamento di fine servizio – Tfs - al trattamento di fine rapporto – Tfr.

Queste istanze non sono produttive di effetti perché in base alla normativa vigente tale opzione non può essere esercitata e il Tfr non può essere devoluto ad una forma pensionistica individuale.

Infatti, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del decreto legislativo n. 252/2005 per i dipendenti pubblici non si applica la disciplina contenuta in detto decreto ma quella prevista dal decreto legislativo n. 124/1993 ed in alcune disposizioni a carattere speciale, tra le quali l'art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997 e il Dpcm 20 dicembre 1999, come successivamente modificato, che disciplinano anche l'opzione.

In coerenza con tale quadro di regole, l'adesione ad una forma pensionistica individuale è possibile versando solo il contributo a carico del lavoratore e non anche il Tfr che può essere destinato solo alle forme pensionistiche complementari istituite dalla contrattazione collettiva. Conseguentemente, l'esercizio dell'opzione della trasformazione del Tfs in Tfr (funzionale alla destinazione del Tfr a previdenza complementare) è possibile solo contestualmente all'adesione ad un fondo pensione negoziale e non ad una forma pensionistica individuale.

Si deve inoltre sottolineare che la disciplina relativa all'opzione di cui al DPCM 20 dicembre 1999 e successive modifiche trova applicazione solo per il personale cosiddetto "contrattualizzato" vale a dire per quel personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e, conseguentemente, dai contratti collettivi di lavoro mentre non si applica al personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del d.lgs. 165/2001 che mantiene il trattamento di fine servizio.

Occorre sottolineare, invero, che l'art. 26, comma 20, della legge 448/1998 stabilisce che, ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, possono definire, per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, la disciplina del trattamento di fine rapporto, compresa la possibilità di optare per la trasformazione del Tfs in Tfr, nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari. Ad oggi, tuttavia, non sono stati sottoscritti né accordi né emanate disposizioni sulla materia che abbiano prodotto l'estensione del Tfr anche al personale da ultimo richiamato.

Le sedi provinciali e territoriali sono pertanto invitate a rispondere a tali istanze richiamando la particolare disciplina dei dipendenti pubblici in materia di previdenza complementare e l'impossibilità di dare seguito alle richieste pervenute.

A tal fine si allega uno schema da utilizzare in via generale in risposta alle istanze dei dipendenti pubblici con l'accortezza di utilizzare il paragrafo (evidenziato in corsivo) solo nell'ipotesi in cui le istanze stesse siano state inviate da personale appartenente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Il Dirigente Generale  
Dr. Giorgio Fiofano

